



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2008 (21.11)  
(OR. fr)**

**15901/08**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0249 (COD)**

---

**TELECOM 204  
MI 461  
COMPET 491  
DATAPROTECT 95  
CONSOM 183  
CAB 56  
CODEC 1584**

**RELAZIONE**

---

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del:          | COREPER                                                                                                                                                                                                                                                                |
| al:           | CONSIGLIO                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n. prop. Com: | 15408/07 TELECOM 153 MI 299 COMPET 393 DATAPROTECT 51 CONSOM 134 CAB 46 CODEC 1298<br>15419/08 TELECOM 185 MI 426 COMPET 453 DATAPROTECT 87 CONSOM 169 CAB 54 CODEC 1506                                                                                               |
| n. doc. prec. | 15111/08 TELECOM 178 MI 416 COMPET 440 DATAPROTECT 82 CONSOM 166 CAB 53 CODEC 1472                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto:      | Riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica<br>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche<br>– Accordo politico |

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 19 novembre 2007 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche.

La proposta è stata discussa dal Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" a più riprese. È stata discussa dai ministri nella sessione del Consiglio del 12 giugno 2008 e poi nuovamente dal Coreper il 17 ottobre ed il 14 novembre 2008.

2. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ed il Comitato delle regioni hanno reso i rispettivi pareri il 29 maggio ed il 19 giugno 2008.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 24 settembre 2008.
4. La Commissione ha adottato una proposta modificata in seguito alla prima lettura del Parlamento europeo il 6 novembre 2008 (doc. 15419/08).

## **II. RISULTATI DEI LAVORI**

L'insieme degli Stati membri desidera formalizzare il GRE ("gruppo di regolatori europei") nel quadro normativo comunitario e definirne più precisamente i compiti, il funzionamento nonché le relazioni con le altre istituzioni comunitarie. Tuttavia, la maggioranza degli Stati membri non auspica la creazione di una nuova agenzia comunitaria. La presidenza ha pertanto proposto la formalizzazione del GRE in un regolamento comunitario. Tale nuova entità sarà ormai denominata GRET ("gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni").

La proposta di compromesso della presidenza allegata al presente documento è stata discussa dal Coreper il 14 novembre 2008 e in linea generale è accettabile per le delegazioni. BE ha formulato una riserva generale sul testo riportato nell'allegato. ES ha formulato una riserva sull'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, proponendo di aggiungere alla fine di tale disposizione la frase "*conformemente all'articolo 1, paragrafo 2*". IT ha espresso una riserva sul considerando (5). UK e SE hanno formulato una riserva sul termine "parere" in funzione delle riserve espresse sull'articolo 7 della direttiva quadro. La Commissione ha formulato una riserva generale. Inoltre tutte le delegazioni hanno formulato una riserva d'esame linguistico.

### **III. COMPITO DEL CONSIGLIO**

Si invita pertanto il Consiglio di esaminare le questioni ancora in sospeso in vista di un accordo politico. Il testo dovrà in seguito essere messo a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti in vista dell'adozione della posizione comune del Consiglio

---

**PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA PER IL  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)<sup>1</sup>**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>4</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>5</sup>,

considerando quanto segue:

[...]

---

<sup>1</sup> BE ha formulato una riserva generale sul testo.

<sup>2</sup> COM(2007) 699 def.

<sup>3</sup> TEN/327-329.

<sup>4</sup> GU C 257 del 9.10.2008, pag. 68.

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) *La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>6</sup>, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)<sup>7</sup>, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)<sup>8</sup>, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)<sup>9</sup> e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<sup>10</sup>, (di seguito "la direttiva quadro e le direttive particolari") mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.*
- (2) *Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che il quadro normativo comune sia applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri. Il quadro normativo stabilisce obiettivi da raggiungere e fornisce un quadro d'azione per le autorità nazionali di regolamentazione, pur garantendo loro una certa flessibilità in taluni settori per applicare le norme in funzione delle circostanze nazionali.*
- (3) *Data la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un'applicazione coerente del quadro normativo, la Commissione aveva istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) (decisione 2002/627/CE della Commissione)<sup>11</sup> con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a sviluppare il mercato interno e, più in generale, a fornire un'interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione.*

---

<sup>6</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

<sup>7</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

<sup>8</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

<sup>9</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

<sup>10</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

<sup>11</sup> GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

- (4) *Il GRE ha fornito un contributo positivo favorendo il passaggio a prassi regolamentari coerenti attraverso la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e tra queste ultime e la Commissione. Tale approccio volto a creare maggiore coerenza tra le ANR mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze sulle esperienze pratiche si è dimostrato proficuo nel breve periodo che ha fatto seguito alla sua adozione. Sarà necessario proseguire ed intensificare la cooperazione e il coordinamento tra le ANR al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica.*
- (5) *Ciò richiede il rafforzamento del GRE ed il suo riconoscimento nel quadro come gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (in prosieguo il "gruppo"). Il gruppo non avrebbe né la natura di un'agenzia né personalità giuridica. Il gruppo sostituirebbe il GRE, fornirebbe competenze e instaurerebbe la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze fornite e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei suoi compiti.*<sup>12</sup>
- (6) *Riunendo una serie di competenze, il gruppo dovrebbe essere in grado di potenziare le capacità delle autorità nazionali di regolamentazione, senza sostituirne le funzioni originarie o replicare un lavoro già in corso, coadiuvando la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti.*
- (7) *Il gruppo dovrebbe continuare le attività del GRE, perseguendo la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e tra queste ultime e la Commissione, così da assicurare l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e contribuire in tal modo allo sviluppo del mercato interno.*
- (8) *Il gruppo dovrebbe inoltre costituire un ambito di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza il gruppo dovrebbe fornire consulenza al Parlamento europeo, al consigliere alla Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di questi ultimi.*

---

<sup>12</sup> IT ha formulato una riserva sul considerando 5.

- (9) *Le attività del gruppo si dovrebbero incentrare sulla regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in particolare nel contesto della procedura di analisi del mercato. Il gruppo dovrebbe svolgere i suoi compiti in cooperazione con i gruppi e comitati esistenti, e senza pregiudicarne i rispettivi ruoli, quali il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva quadro, il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica sullo spettro radio nella Comunità europea (decisione "Spettro radio"), il gruppo per la politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" e il comitato di contatto "Televisione senza frontiere" istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.*
- (10) *Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'ulteriore sviluppo di prassi regolamentari coerenti tramite l'intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione mediante tra l'altro lo scambio di informazioni, al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata europea del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# **CAPITOLO I**

## **OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E COMPITI**

[...]

### *Articolo 1*

#### **Oggetto e campo di applicazione e obiettivi**

- 1. È istituito un gruppo consultivo di autorità nazionali di regolamentazione ("ANR") per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica denominato "gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni" (di seguito "il gruppo").**
- 2. Il gruppo opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari, segnatamente in materia di regolamentazione economica dei mercati delle comunicazioni elettroniche.**
- 3. Il gruppo svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente. In tutte le sue attività il gruppo persegue gli stessi obiettivi assegnati alle ANR dall'articolo 8 della direttiva quadro. In particolare, il gruppo contribuisce allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, mirando ad assicurare un'applicazione coerente del quadro di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche.**
- 4. Il gruppo promuove la cooperazione tra le ANR, nonché tra queste ultime e la Commissione, e fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.**

### *Articolo 2*

#### **Ruolo del gruppo nell'applicazione del quadro di regolamentazione**

- 1. Il gruppo:**



- a) elabora e diffonde tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie od orientamenti comuni sull'attuazione del quadro di regolamentazione;<sup>13</sup>
- b) a richiesta, fornisce assistenza alle ANR su questioni regolamentari, ivi compreso fornendo pareri su controversie transnazionali ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ovvero assistendo le ANR nel contesto dell'analisi dei mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
- c) fornisce pareri su progetti di decisioni, raccomandazioni e/o orientamenti che la Commissione deve adottare, di cui al paragrafo 2;
- d) elabora relazioni o fornisce consulenza, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, e fornisce consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio, su richiesta o di propria iniziativa, su qualsiasi materia relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze;
- e) su richiesta, assiste il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nonché le ANR per diffondere le migliori prassi regolamentari nei paesi terzi.

**2. I progetti di decisioni, raccomandazioni e/o orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera c) sono:**

- a) decisioni e/o pareri su progetti di misure delle autorità nazionali di regolamentazione in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all'imposizione di misure correttive, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);<sup>14</sup>
- b) raccomandazioni e/o orientamenti sulla forma, il contenuto e il livello di dettaglio da fornire nelle notifiche, ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

<sup>13</sup> ES ha formulato una riserva sull'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), proponendo di aggiungere alla fine di tale disposizione la frase *"conformemente all'articolo 1, paragrafo 2"*.

<sup>14</sup> UK e SE: riserva sul termine "parere" in funzione delle riserve espresse sull'articolo 7 della direttiva quadro.

- c) **raccomandazioni sui mercati rilevanti di prodotti e servizi, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);**
- d) **decisioni sull'individuazione dei mercati transnazionali, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);**
- e) **raccomandazioni sulla normalizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);**
- f) **decisioni che autorizzano o impediscono all'autorità nazionale di regolamentazione di prendere misure eccezionali, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).**

**3. Le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto qualsiasi parere, consulenza o migliore prassi regolamentare formulati dal gruppo.**

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO**

#### *Articolo 3*

#### **Composizione**

**Il gruppo è composto dai direttori o da rappresentanti ad alto livello di ciascuna autorità nazionale di regolamentazione stabilita in ogni Stato membro con la responsabilità principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.**

**Vi è un membro per ogni Stato membro.**

**La Commissione ha lo status di osservatore ed è rappresentata a un livello appropriato.**

**Le ANR degli Stati SEE e quelle degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea hanno lo status di osservatore e sono rappresentati a un livello appropriato.**

## *Articolo 4*

### **Disposizioni operative**

- 1. Il gruppo adotta il suo regolamento interno e lo rende accessibile al pubblico.**
- 2. I pareri, le migliori prassi regolamentari e le relazioni del gruppo vengono adottate a maggioranza di due terzi dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.**

**Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, comprese le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro, le regole in materia di quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno può inoltre stabilire procedure di voto d'urgenza.**

**I pareri, le migliori prassi regolamentari e le relazioni adottate dal gruppo sono messi a disposizione del pubblico e indicano le riserve di un'ANR, su richiesta di quest'ultima.**

- 3. Il gruppo elegge fra i suoi membri un presidente e dei vicepresidenti, conformemente al regolamento interno. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di un anno. Il presidente e i vicepresidenti rappresentano il gruppo.**
- 4. Le riunioni plenarie del gruppo sono convocate dal presidente almeno quattro volte all'anno in sessione ordinaria. Anche le riunioni straordinarie sono convocate su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei membri del gruppo. L'ordine del giorno della riunione è stabilito dal presidente ed è messo a disposizione del pubblico.**
- 5. Il lavoro del gruppo può essere organizzato in gruppi di esperti a seconda delle esigenze.**
- 6. La Commissione è invitata a tutte le riunioni plenarie del gruppo e può essere invitata ad assistere alle riunioni dei gruppi di esperti.**

**7. Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare alle riunioni del gruppo in veste di osservatori. Il gruppo può invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni.**

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 5*

#### **Consultazione**

**Se del caso, prima di formulare pareri, migliori prassi regolamentari o relazioni, il gruppo consulta le parti interessate e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Il gruppo mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione, fatto salvo l'articolo 8.**

#### *Articolo 6*

#### **Trasparenza e responsabilità**

- 1. Il gruppo svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza. Esso provvede affinché il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti i risultati del suo lavoro.**
- 2. Ogni anno, previo parere del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il gruppo adotta il programma di lavoro per l'anno successivo, lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e lo rende disponibile al pubblico. Il gruppo pubblica inoltre una relazione annuale sulle proprie attività.**
- 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere al gruppo di riferire loro su aspetti rilevanti delle sue attività.**

## *Articolo 7*

### **Invio di informazioni al gruppo**

**La Commissione e le ANR forniscono le informazioni richieste dal gruppo per l'esecuzione dei suoi compiti. Tali informazioni sono gestite conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).**

## *Articolo 8*

### **Riservatezza**

**Il gruppo non pubblica né rivela a terzi le informazioni da esso trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.**

**Se il parere richiesto o la questione sollevata è di natura riservata, i membri del gruppo, gli osservatori ed ogni altra persona sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo o dei gruppi di esperti istituiti all'interno di esso.**

## *Articolo 9*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il [31 dicembre 2009].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---